



CITTA' DI CANICATTI
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)
III DIREZIONE – AMBIENTE

CAPITOLATO d' ONERI

Lavori di rimozione rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia. Immobile di via Mozart angolo via Don Curto.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Realizzazione dei lavori di rimozione rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia. Immobile di via Mozart angolo via Don Curto.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

IMPORTI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	13.402,00
ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	580,00
COSTO MANODOPERA (non soggetti a ribasso)	€	5.448,00
<i>(comma 3-bis dell'art. 82 del Codice, introdotto dall'articolo 32, comma 7-bis della legge 9 agosto 2013, n. 98)</i>		
IMPORTO LAVORI	€	19.430,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA 22%	€	4.274,60
Imprevisti	€	<u>1.095,40</u>
TOTALE SOMME IMPEGNATE	€	24.800,00

Le cifre che nel precedente quadro indicano gli importi presuntivi dei lavori soggetti a ribasso d'asta, potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nel Computo Metrico, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti di cui all'art.10 del Capitolato Generale d'Appalto n. 145/2000.

L'appalto risulta finanziato con fondi del bilancio .

ART. 3 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato con il sistema della Procedura Aperta con i termini di pubblicazione ridotti, stante l'urgenza ad eseguire i lavori ,da esperirsi ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss. mm. ii., unicamente al prezzo più basso. L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e del costo della manodopera di cui al punto 3.4. del presente bando, fatta salva l'esclusione automatica di offerte anormalmente basse secondo le indicazioni

dell'art. 122, comma 9 del *Codice*, come richiamato dall'art. 19, comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12; il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso sull'importo complessivo a base d'asta, applicabile uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara. - Non sono ammesse offerte in aumento ;

Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'importo complessivo dell'opera è pari a € 19.43000 inclusi gli oneri della sicurezza.
Il concorrente che intende partecipare alla gara di appalto dei lavori oggetto del presente Capitolato d'oneri dovrà essere iscritto all'Albo Nazionale Gestione Rifiuti Cat. 10A classe E).
Le prestazioni in appalto appartengono alla categoria OG12 e, per importo, ricadono nella classifica 1^.
Il concorrente dovrà, quindi, possedere attestazione SOA nelle suddette categoria e classifica o, in alternativa, dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010. In quest'ultimo caso, saranno ritenuti analoghi i lavori svolti per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa all'attestazione SOA o In caso di A.T.I. ognuna delle imprese partecipanti dovrà avere almeno l'iscrizione alla Categoria 10A classe e) (fino a €51.645,69); va da sé che la somma degli importi delle classi di iscrizione alla categoria 10A dei singoli componenti le A.T.I. dovrà essere almeno pari all'importo complessivo dell'opera.

Art. 5 - RIFERIMENTO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI

I lavori oggetto dell'Appalto dovranno essere eseguiti in base alle condizioni del Capitolato Generale per l'Appalto delle Opere Pubbliche e del presente Capitolato d'Oneri, nel rispetto del computo metrico allegato, che fa parte integrante del Contratto.
L'Appalto è subordinato alle disposizioni delle vigenti leggi e regolamenti , è regolato altresì da tutte le leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia d'appalto e l'esecuzione delle opere pubbliche, in particolare quelle che regolano la bonifica da amianto, la gestione dei rifiuti ed i siti inquinati.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative inerenti agli interventi di cui al presente Capitolato, impegnandosi all'osservanza delle stesse

Art. 6 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE D'APPALTO

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi dell' art.24, nonché degli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto 145/2000 , sono quelle che la Stazione Appaltante (Direzione III^ area Igiene Pubblica - Ambiente - Manutenzione) indicherà, individuate o che si individueranno in corso d'opera., sulle aree di pertinenza dell'immobile in questione ove giacciono rifiuti i contenenti amianto.
I lavori che formano oggetto dell'appalto possono sintetizzarsi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Responsabile del Procedimento :
a - Attività istruttoria e preparatoria presso gli enti competenti per il conseguimento dei pareri favorevoli richiesti nelle bonifiche da amianto.

b - Prelievo campioni massivi necessari alla caratterizzazione del rifiuto, eseguiti da Laboratorio avente requisiti specificati nel D.M. 14 maggio 1996 e accreditato secondo D.M. Sanità 07 luglio 1997.

c - Monitoraggi ambientali delle aree circostante l'immobile da effettuarsi prima, durante e dopo le operazioni di bonifica da amianto e relative analisi in MOCF, da eseguire in laboratorio di analisi avente requisiti specificati nel D.M. 14 maggio 1969 e accreditato secondo il D.M. Sanità n. 07/7/1997.

d - Stabilizzazione delle superficie del materiale contenente amianto mediante incapsulante specifico per amianto;

e - Raccolta, rimozione e confezionamento di materiali/rifiuti contenenti amianto, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

f - Eventuale campionamento sulle superficie esterne ed interne all'immobile oggetto di bonifica da amianto da eseguire con metodi e procedure previste dalle norme in tema con la presente;

g -Carico, trasporto e smaltimento c/o discarica autorizzata e/o deposito preliminare, laddove richiesto e consentito dalla normativa in materia, dei rifiuti prodotti durante l'intervento di bonifica da amianto.

Per una migliore descrizione delle lavorazioni si rimanda alle descrizioni del computo metrico estimativo che individua lavorazioni e tipologie dei materiali.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato generale, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19.04.2000 n.145 e successive modificazioni,

Poiché è preponderante la componente della sicurezza nei lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto, in relazione ai rischi specifici, l'appaltatore nella sua valutazione complessiva delle opere è tenuto a valutare correttamente gli oneri della sicurezza sia nel loro complesso che in riferimento alle singole lavorazioni, facendo presente che non potrà accampare nessuna richiesta di maggiori oneri aggiuntivi per la sicurezza.

La proposta progettuale del committente indica una soluzione, lasciando però all'Appaltatore la facoltà di adottare altre soluzioni tecniche ed organizzative alternative, con garanzie di tutela almeno pari a quelle previste dall'Amministrazione Comunale. Eventuali maggiori oneri sono a totale carico dell'Appaltatore.

In caso occorranza lavori non previsti nel presente capitolato e negli allegati, l'appaltatore ha l'obbligo di segnalarli ed eseguirli dopo che l'Amministrazione li avrà valutati ed approvati con eventuali nuovi prezzi stabiliti secondo le norme di cui agli artt.134 e 136 del Regolamento sui Lavori Pubblici, D.P.R n. 207/2010.

Art. 7 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.

Per tutti i lavori esplicitamente contemplati nel contratto o per quelle maggiori forniture ed opere sopravvenute, ma che si rendano necessarie per dare compiuta l'opera a regola d'arte e rispondente pienamente ai requisiti prescritti, è stabilito il compenso a misura a seguito di verifica del R.d P.

Se durante l'esecuzione dell'opera, il Responsabile del Procedimento richiedesse delle varianti che portino un maggiore o minore lavoro, il relativo importo è valutato, per essere aggiunto o detratto, in base ai prezzi unitari indicati nella stima a base di gara, ribassati dello sconto d'asta.

Gli oneri per la sicurezza non saranno soggetti a ribasso d'asta e saranno liquidati a corpo in proporzione all'ammontare dell'avanzamento dei lavori; questi ultimi saranno invece liquidati a misura al netto del ribasso d'asta.

Art. 8 - PAGAMENTI

All'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta, degli oneri della sicurezza e delle ritenute di legge raggiunga l'importo di € 10.000 (euro diecimila/00).

Il credito dell'Appaltatore sarà calcolato applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di progetto assoggettati al ribasso di gara.

La somma prevista contrattualmente a fronte degli oneri della sicurezza, sarà corrisposta, unitamente all'importo dei lavori eseguiti, in misura proporzionale a questi ultimi.

Sui pagamenti sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni ai sensi dell'art.7 del Capitolato Generale d'Appalto, a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tale ritenuta può essere svincolata solo in sede di liquidazione del saldo ove gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile quando richiesto, non abbiano comunicato all'Amministrazione appaltante eventuali inadempienze.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto verrà effettuato, qualunque ne sia l'ammontare netto, al momento della certificazione della ultimazione dei lavori stessi previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi.

Eventuali ritardi del pagamento dei suddetti acconti per carenza di liquidità nelle casse comunali non darà diritto all'Appaltatore di richiedere interessi legali e moratori, né di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 9 - PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme di cui all'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire mediante forniture di operai, l'impresa avrà obbligo di fornire i nominativi dei giornalieri e delle attrezzature che gli verranno richiesti d'ufficio e gliene verrà corrisposto l'importo in base ai prezzi unitari desunti per la manodopera dal vigente contratto nazionale F.I.S.E. ,e per i costi dei noli, materiali e trasporti le rilevazione valevole nelle provincie siciliane dalla Commissione Regionale istituita a norma della circolare del Ministro LL.PP. n. 505 del 28/01/1977.

Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a suo carico fissati dal presente Capitolato e sull'importo maturato per lavori eseguiti dovrà applicarsi il ribasso d'asta.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

L'onere delle macchine (compreso conducente) ed attrezzi non previste nel computo metrico saranno a carico dell'appaltatore e dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza ed il loro corrispettivo si intenderà comprensivo del costo dell'operatore

Art. 10 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori il prezzo aggiudicato resterà fisso ed invariabile per qualsiasi causa od evenienza, anche di forza maggiore.

La Ditta non ha perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza dipendente dal fatto suo proprio che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Art. 11 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere, nel contratto, il proprio domicilio come previsto dall'art. 2, comma 1° del Capitolato d'Appalto D.M. 145/00.

Art. 12 - DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo, la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua, ecc.

Inoltre lo stesso Appaltatore dichiara di conoscere pienamente gli adempimenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza, delle norme che regolano la gestione dei rifiuti e dei siti inquinati da amianto, nonché le particolari limitazioni da rispettare in merito ai mezzi d'opera che potranno essere usati.

Dichiara inoltre di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dei tempi contrattuali predeterminati per la consegna.

Art. 13 -STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Alla stipulazione del contratto di appalto si procederà dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Art. 14 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto:

- Il Capitolato Generale dei LL.PP. D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, anche non materialmente allegato;
- il Capitolato d'oneri;
- il Computo Metrico estimativo per la parte descrittiva delle lavorazioni;
- la dichiarazione dell'appaltatore ai sensi dell'art. 106 c.2 del D.P.R. 207/2010.

La ripetuta inosservanza delle prescrizioni contenute nei Piani di Lavoro ex art.3 4 D.Lgs. 277/91, da redigere a cura dell'Aggiudicataria e che saranno volta per volta approvati dal competente ASP di Agrigento, può costituire motivo di rescissione anticipata del contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 15 - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO - POLIZZE DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

A) CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in parola deve essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

B) CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti.

L'Appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione per il danneggiamento o la distruzione, totale o parziale, d'opere e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e connessi con i lavori stessi, per una somma non inferiore all'importo a base d'appalto (comma 1 art. 125 del Regolamento).

La medesima polizza deve, inoltre, assicurare l'Amministrazione Comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone o cose nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 2 art. 125 del suddetto Regolamento, con un massimale non inferiore € 500.000,00 Euro.

La mancata esibizione di detta polizza, in originale o in copia autenticata, all'atto della sottoscrizione del "verbale di consegna dei lavori" costituisce "colpa gravissima", che dà facoltà all'Amministrazione alla immediata risoluzione del contratto salvo, in ogni caso, il diritto di adire l'Autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni.

C) FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEI SALDI

L'erogazione della rata di saldo è subordinata, così come prescritto dall'art. 124, comma 3 del Regolamento D.P.R. 207/2010, alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla rata stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio.

Resta convenuto che anche quando a certificazione di avvenuta bonifica nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori di cui all'art.360 della legge LL.PP., ogni qual volta la rata di saldo dovuta all'impresa non sia, a giudizio dell'Amministrazione, sufficiente.

Art. 16 – SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, subordinatamente ad autorizzazione della Responsabile del Procedimento

Art. 17 – ONERI DELLA SICUREZZA

Vanno osservate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

All'uopo nell'importo dei lavori contrattuali è prevista la somma indicata all'art 2 del presente Capitolato, non soggetta a ribasso, a completo ristoro di tutti gli oneri connessi con la sicurezza.

In particolare, l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Impresa è, inoltre, obbligata ad osservare quanto segue:

- la documentazione d'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna dei lavori;
- la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Responsabile del Procedimento ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede d'emissione dei certificati di pagamento;

- il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori
- nell'ipotesi d'associazione temporanea d'impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo;
- il Direttore tecnico di cantiere, di idonee capacità tecniche - che l'Appaltatore ha l'obbligo di nominare comunicandone il nominativo all'Appaltante per provvedere alla direzione del cantiere è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

Art. 18 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà non oltre il 10° (decimo) giorno dalla data del verbale di aggiudicazione definitiva, anche in assenza di contratto. In considerazione dell'urgenza dei lavori. Qualora per qualunque motivo non si potesse stipulare il contratto all'impresa saranno liquidati i lavori eseguiti e contabilizzabili secondo le voci del computo metrico allegato, decurtati del ribasso e dell'ulteriore 10% di utile d'impresa oltre all'incameramento del deposito cauzionale. Non saranno considerati validi ai fini della contabilità dei lavori qualunque altra pretesa di rimborso.

Art. 19 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI. PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità di quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale.

Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del Responsabile del Procedimento e giusta il disposto dell'art. 6 del Capitolato Generale, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante.

L'Appaltatore è altresì tenuto, dietro semplice richiesta da parte del Responsabile del Procedimento e senza che questo sia tenuto a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

Deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori.

Art. 20- ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dai relativi articoli del Capitolato Generale del Ministero dei LL.PP. ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore ogni maggior onere ed i maggiori costi derivanti per la esecuzione dei lavori in presenza di traffico, compreso l'impiego dei movieri necessari per la sua regolamentazione, per assicurare il mantenimento delle accessibilità, per garantire sempre e comunque l'accesso ai mezzi di soccorso,

per mantenere i contatti con l'Ufficio Tecnico e con il Comando della P.M. e quanto altro necessario per la richiesta e l'ottenimento delle Ordinanze necessarie per la limitazione o il divieto della circolazione.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che s'intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui al precedente art. 2 ed al computo metrico:

- a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti a sensi dei regolamenti comunali vigenti;
- b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza; L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel DPR 7 gennaio 1956 n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni - Suppl. ord. alla G.U. n.78 del 31/3/1956) e successive integrazioni. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- c) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori, nel pieno rispetto del Codice della Strada (in particolare, gli artt. dal 30 fino al 43 del D.P.R. 16.12.92, n. 495 -Regolamento di attuazione - e art. 21 del D. Lgs. n. 285/92);
- d) il risarcimento dei danni di ogni genere a quei proprietari che in qualche modo fossero danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
- e) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessari per le opere da eseguire, sotto la propria responsabilità;
- f) le spese per eventuali concessioni governative nonché le spese per gli allacciamenti e le forniture idrica ed elettrica;
- g) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere secondo le indicazioni che gli saranno date dal Responsabile del Procedimento, restando altresì obbligato alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dei lavori;
- h) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato;
- i) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie o dei filmati relativi all'appalto, prima dell'inizio dei lavori, dopo lo scerbamento del sito, durante le operazioni di bonifica e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dal Responsabile del Procedimento. Le fotografie saranno del formato 18x24 e di ciascuna di esse saranno consegnate tre copie in carta al bromuro, unitamente al supporto informatico. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico; per i filmati dovrà essere consegnata in triplice copia la relativa registrazione;
- l) La fornitura ed installazione di tabellone, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dal Responsabile del Procedimento, con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome dei Tecnici coinvolti, del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'impresa affidataria e di tutte quelle sub-appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, e quanto altro secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante; Il provvedere a sua cura e spese, in attuazione dell'art. 18 della L. 19/5/90

n.55, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori secondo le disposizioni emanate dalla Circolare 1729/UL del 01/06/1990 a cura del Ministero dei Lavori Pubblici;

- m) le tute degli operai ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere del tipo conforme alle direttive CEE nonché del tipo conforme alle normative specifiche in materia di amianto, e comunque atte a facilitare la individuazione e l'immediato riconoscimento degli stessi. Laddove il tipo di tuta non possa consentire la individuazione e l'immediato riconoscimento degli operai, dovranno essere adottate dall'impresa Appaltatrice le opportune metodologie di individuazione degli addetti ai lavori;
- n) l'Appaltatore dovrà procedere all'ispezione accurata dello stato di fatto che dovrà essere rilevato e documentato con foto e filmati. Detta ispezione, al fine di assicurare la presenza dei proprietari, avverrà previa comunicazione della data e dell'ora agli stessi proprietari dell'immobile ed in presenza dei delegati dell'Amministrazione;
- o) la recinzione del cantiere stesso con sistema adeguato, e secondo quanto verrà richiesto dal Responsabile del Procedimento, nonché la pulizia e la manutenzione di esso cantiere.
- p) la sorveglianza, con personale provvisto della qualifica necessaria, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
- q) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e di quanto altro venisse particolarmente indicato dal Responsabile del Procedimento a scopo di sicurezza.
- r) la pulizia quotidiana delle vie di transito di cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto. Al termine dei lavori dovrà essere effettuata una pulizia accurata di tutte le superfici presenti nel luogo di cantiere.
- s) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, il piano di lavoro relativo alle opere di bonifica da amianto ed il Piano Operativo di Sicurezza dell'Impresa Aggiudicataria.
- t) gli operatori utilizzati durante le operazioni di bonifica da amianto dovranno possedere attestato di abilitazione secondo quanto previsto dal D.P.R. 08/8/94 e idoneità igienico sanitaria relativa alle opere oggetto d'appalto.
- u) la certificazione della avvenuta bonifica.

L'appaltatore deve inoltre:

- osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti tutti i rischi rilevati durante il sopralluogo;
- disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni ed operazioni da effettuare;
- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge;
- garantire a mantenere l'integrità degli impianti della committente.

In tutti i casi di impiego ed uso temporaneo di utensili, attrezzature o macchine, di proprietà della committente deve essere preventivamente autorizzato dalla stessa.

L'impresa è tenuta ad esercitare un'assidua sorveglianza dell'operato del proprio personale, assicurando la costante presenza di un preposto nell'area ove si svolgono i lavori.

In caso di infortunio e di incidente, o di pericoli gravi, l'appaltatore, oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente, deve immediatamente informare la committente e tenersi a sua disposizione per eventuali rilievi sulle cause che li hanno determinati.

La ditta non potrà cedere il proprio credito derivante dalla esecuzione delle opere senza il preliminare consenso dell'Amministrazione.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori di cui all'articolo 2 del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

La Ditta ha l'obbligo del rigoroso rispetto delle norme previste dalle Leggi del 13/09/82 n. 646, del 12/10/82 n.726, del 23/12/82 n. 936, del 19/03/90 n. 55 e D.L. del 13/05/91 n. 152 convertito in Legge con modificazioni con la Legge 203/91 e dall'art. 34 del Decreto Legislativo del 19/12/91 n. 406.

L'Appaltatore ha l'obbligo di redigere il piano di smaltimento dei materiali contenenti amianto amianto (MCA), di farlo approvare alle competenti autorità sanitarie, ha l'obbligo di modificare il piano della sicurezza contrattuale, conformandolo in funzione delle esigenze proprie della rimozione e dello smaltimento del cemento amianto.

L'appaltatore fornirà fotocopia di valido documento d'identità dei lavoratori, se extracomunitari e sprovvisti di documento d'identità fotocopia del permesso di soggiorno o del visto d'ingresso.

Per i lavoratori addetti alla rimozione dei MCA dovrà essere presentata copia del certificato di abilitazione alla manipolazione dell'amianto con l'indicazione della località d'ottenimento di detti certificati e relativa attestazione di idoneità igienico – sanitaria.

La ditta è obbligata al rispetto di tutto quanto contenuto nel Computo Metrico qui allegato a costituire parte integrante ed essenziale del presente Capitolato.

Quando l'Appaltatore non adempia tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

A tutela dell'utenza, delle necessità della circolazione veicolare e pedonale, delle accessibilità, delle condizioni igieniche e di sicurezza dei cittadini e dei lavoratori impegnati nel cantiere, senza che per questo l'Appaltatore possa vantare il riconoscimento di alcun indennizzo o maggior compenso, lo stesso dovrà organizzare le lavorazioni nel rispetto dei seguenti vincoli:

- rispetto degli orari di lavoro come normati dal locale regolamento di polizia urbana;
- divieto di utilizzo di mezzi cingolati su strade urbane ed extraurbane
- divieto di utilizzo di mezzi o attrezzature non silenziate.

In caso d'inottemperanza alle suddette prescrizioni si applicherà una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni evento riscontrato. L'Appaltatore, nel formulare l'offerta deve tenere conto dei particolari oneri organizzativi quali derivanti dalla necessità di eseguire il lavoro in più fasi in modo da contemperare le varie esigenze del traffico urbano , nonché quelle di eventuali Enti coinvolti nelle singole lavorazioni (ENEL, Telecom etc.).

Pertanto, nel prezzo devono essere considerati compresi i detti oneri e tutti quelli eventualmente derivanti dalle varie disposizioni impartite di volta in volta dal R.d P. . o dagli Enti suddetti per le finalità sopra specificate.

Art. 21 - ORDINE DA TENERSI NELL' ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore alla consegna dei lavori riceverà l'ordine dal Responsabile del Procedimento di redigere il Piano di Lavoro comprensivo del Piano Operativo di Sicurezza che l'appaltatore, entro 8 giorni dalla data di ricezione dell'ordine su menzionato dovrà depositare presso ASP competente per le relative approvazioni.

Entro 7 giorni dal conseguimento dei pareri obbligatori e favorevoli da parte degli Enti , l'appaltatore dovrà eseguire le varie opere comprese nell'appalto, secondo il programma da comunicare al Responsabile del Procedimento.

Detto programma potrà comunque essere variato, in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in modo insindacabile dal responsabile del procedimento , senza che questo comporti diritto ad indennizzi e/o compensi di sorta in favore dell'Appaltatore.

Nel periodo antecedente l'impresa potrà predisporre tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione del piano di smaltimento del cemento amianto e richiedere tutte le autorizzazioni necessarie.

L'impresa non potrà iniziare i lavori se non avrà presentato al responsabile del procedimento i relativi pareri favorevoli ottenuti dal la A:S:P:

Il programma dei lavori e l'individuazione delle operazioni di bonifica dovranno in ogni caso rispettare il Piano di Lavoro approvato.

Nel rispetto di quanto sinora esposto l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio del responsabile del procedimento non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

Il programma dei lavori approvato, mentre non vincola l'Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle proprie esigenze senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e fame oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 22 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi.

Tali varianti potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i motivi di cui all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 23 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. SOSPENSIONE - PROROGHE - PENALITA'

Il tempo utile per dare ultimati i lavori di bonifica non potrà oltrepassare il tempo previsto dal Piano di Lavoro, e decorreranno 7 giorni dopo la data di rilascio del parere favorevole da parte dei Servizi Sanitari.

I lavori si intenderanno ultimati solo dopo che saranno effettuati i lavori previsti nel computo metrico e consegnati i documenti dimostranti il corretto smaltimento dei manufatti contenenti amianto, individuati tramite copia dei formulari di smaltimento presso discarica autorizzata o soggetto abilitato al deposito preliminare.

La penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato generale rimane stabilita nella misura di € 200 per ogni giorno di ritardo.

L'importo della penale sarà detratto dalla rata di acconto dei lavori ed, occorrendo, dalla rata di saldo ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Generale e dell'art.145 del Regolamento 207/2010;

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni, rispettivamente, dell'art. 24 e dell'art. 26 del Capitolato Generale.

Eventuali sospensioni derivanti invece dall'attività del Responsabile del procedimento in presenza di omissioni e/o irregolarità da parte dell'Appaltatore in tema di osservanza dei D.Lgs n° 626/94, n° 494/96, o della normativa in tema di bonifiche da amianto, come pure per aver causato emissioni nell'ambiente esterno non compatibili, non daranno a quest'ultimo alcun titolo per avanzare richieste di modifica dei programmi o dei termini contrattuali.

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal certificato di avvenuta bonifica .

Art. 24 - RESCSSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto, con le maggiori spese a carico dell' Appaltatore, nei casi previsti dalle vigenti leggi sui lavori pubblici ed in tema ambientale.

Si darà luogo alla risoluzione in danno del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 132, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, quando le varianti di cui alla lett. d del comma 1 di tale articolo e, quindi, conseguenti ad errori od omissioni di progettazione che possono pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua esecuzione eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. La risoluzione comporterà il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili, fino all'ammontare massimo dei 4/5 dell'importo del contratto.

Art. 25 - RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette.

Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a trasmettere all'Amministrazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa edile, prima dell'inizio dei lavori .

Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il responsabile del procedimento, tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici.

Nel caso di affidamento ad associazione di imprese o consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.

Nessun maggior compenso o dilazione del tempo contrattuale potrà essere riconosciuto se conseguente alle modifiche di cui sopra o per l'effetto del 5° comma dell'Art. 12 del D. Lgs n° 494/96.

La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al direttore tecnico di cantiere.

È tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1 - commi 1 e 2 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187:

–Se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima della stipula del contratto o della convenzione la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

–Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario è un consorzio tali dati debbono essere riferiti alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera.

–Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto o della convenzione.

Art. 26 – RATA DI SALDO – CERTIFICATO DI AVVENUTA BONIFICA - PRESA IN CONSEGNA

la rata di saldo , al netto di quanto corrisposto in sede di acconto, verrà corrisposto previa positiva verifica da parte del R. d P. e consegna del certificato di avvenuta bonifica e dopo che l'impresa avrà consegnato copia della bolla di trasporto e destinazione a discarica autorizzata od a soggetto autorizzato per lo stoccaggio provvisorio del materiale contenete amianto.

Successivamente alla certificazione di avvenuta bonifica, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa, a norma dell'art. 1669 del Codice Civile, fino a 30 (trenta) giorni dopo il collaudo.

Art. 27 - CASI DI IMPEDIMENTO, FALLIMENTO OD ESTINZIONE DELL'APPALTATORE.

In caso di fallimento, estinzione, od altro impedimento dell'Appaltatore a completare nei termini fissati i lavori, l'Amministrazione Appaltante a suo insindacabile giudizio ha la facoltà di far continuare o meno i lavori affidati ad Impresa supplente con le procedure previste dall'art 124 del D .Lgs. 163/2006.

Il contratto d'appalto in tal caso s'intenderà risolto "ipso facto" e senza che l'Amministrazione Appaltante sia tenuta a danni o rimborsi di sorta; potrà anzi rivalersi, di propria autorità di ogni danno eventuale come dei crediti che potesse vantare a qualsiasi titolo contro l'Appaltatore, sulla cauzione o sull'ammontare dei lavori eseguiti e non ancora contabilizzati, dei materiali giacenti in cantiere, senza che creditore, successori od aventi causa possano opporsi. Il solo eventuale residuo di somme, dovute all'Appaltatore e dichiarato dalla Proprietà Appaltante sarà dalla stessa pagato a chi di diritto e nei modi di legge.

Art. 28 - RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA

Ogni controversia tra l'Amministrazione appaltante e l'Impresa sarà risolta in linea amministrativa nei modi e nei termini tassativamente prescritti dall'art. 240 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e dal Regolamento n. 207/2010. In mancanza di accordo bonario la competenza a conoscere delle controversie è demandata al Giudice ordinario; competente è il Foro di Agrigento

ART. 29

Vedasi “Computo Metrico” allegato.